N. **3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894**
932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511
1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-*bis*-C

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

previo stralcio, il 12 marzo 2014 (v. stampato Senato n. 1385)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 gennaio 2015

D'INIZIATIVA

POPOLARE; dei deputati CIRIELLI; PISICCHIO; BERSANI, FRANCESCHINI, SPERANZA, BRESSA; FRANCESCO SAVERIO ROMANO; MIGLIORE, VENDOLA, BOCCADUTRI, DI SALVO, KRONBICHLER, PIAZZONI, PILOZZI, AIELLO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DURANTI, CLAUDIO FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SCOTTO, SMERIGLIO, ZAN; LENZI; ZAMPA, MARZANO; ZAMPA, GHIZZONI; MARTELLA; FRANCESCO SANNA; BOBBA, MARTELLA, GIACOBBE, VERINI, PICCOLI NARDELLI, COCCIA, RAMPI, QUARTAPELLE PROCOPIO, GARAVINI, CARRA, MARCO DI MAIO, SBERNA; GIACHETTI, BONACCORSI, DI SALVO, GANDOLFI, GENTILONI SILVERI, GOZI, MARZANO, REALACCI; GIORGIA MELONI, CIRIELLI, CORSARO, LA RUSSA, MAIETTA, NASTRI, RAMPELLI, TAGLIALATELA, TOTARO; RIGONI, GOZI, RUBINATO; RIGONI, GINATO, GINOBLE, OLIVERIO, QUARTAPELLE PROCOPIO, RUBINATO; NICOLETTI, AMATO, BARGERO, BARUFFI, BAZOLI, BERLINGHIERI, BINDI, BORGHI, BRUNO BOSSIO, CARNEVALI, CENSORE, COVA, DEL BASSO DE CARO, FOLINO, GANDOLFI, GIUSEPPE GUERINI, KRONBICHLER, LEVA, MADIA, MANCIULLI, MIOTTO, MONACO, MORETTI, MOSCA, NARDUOLO, PAOLUCCI, PICCIONE, PICCOLI NARDELLI, PREZIOSI, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROTTA, RUBINATO, FRANCESCO SANNA; MARTELLA, PELUFFO, NARDELLA, GINEFRA, AMENDOLA, IMPEGNO, PARRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, GIACHETTI, MISIANI, GOZI, BRAGA;

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) sulla proposta di legge n. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-*bis*-B.
La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 22 aprile 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo della proposta di legge si rinvia al relativo stampato.

VARGIU; BURTONE, ALBANELLA, BATTAGLIA, CANI, CARDINALE, COVA, D'INCECCO, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MARROCU, MURA, OLIVERIO, SALVATORE PICCOLO, GIOVANNA SANNA, SBROLLINI; BALDUZZI, BOMBASSEI, CAPUA, CATANIA, CAUSIN, ANTIMO CESARO, CIMMINO, DAMBRUOSO, GALGANO, LIBRANDI, MATARRESE, MOLEA, OLIARO, RABINO, SOTTANELLI, VARGIU, VEZZALI, VITELLI, ZANETTI; LAFFRANCO, CATANOSO GENOESE, FABRIZIO DI STEFANO, SALTAMARTINI, RICCARDO GALLO, CIRIELLI, PASTORELLI; VARGIU; TONINELLI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI; PORTA, CARUSO, FEDI, LA MARCA, AMENDOLA, ARLOTTI, BRUNO BOSSIO, CAPODICASA, CASTRICONE, COMINELLI, DE MICHELI, D'INCECCO, CARLO GALLI, GIACOBBE, INCERTI, LACQUANITI, MANZI, PASTORELLI, PETITTI, RAMPI, ROCCHI, RUBINATO, RUGHETTI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, SCUVERA, VALERIA VALENTE; ZACCAGNINI, FURNARI, LABRIOLA; VALIANTE, LUCIANO AGOSTINI, BOSSA, CARDINALE, DEL BASSO DE CARO, D'INCECCO, D'OTTAVIO, FIORIO, FIORONI, FOLINO, GALPERTI, GASBARRA, GENOVESE, GINOBLE, GRASSI, GULLO, MISIANI, ROSTAN; LAURICELLA; MICHELE BORDO; MARCO MELONI, LATTUCA, ASCANI, CULOTTA, MARCO DI MAIO, QUARTAPELLE PROCOPIO, COMINELLI, NARDUOLO, VENTRICELLI, BONOMO, LODOLINI, GIUDITTA PINI, RACITI, ORFINI, GRIBAUDO, PORTA, COCCIA, CRIMÌ, BASSO, GARAVINI; DI BATTISTA, DEL GROSSO, MANLIO DI STEFANO, SCAGLIUSI, SIBILIA, SPADONI, TACCONI, GRANDE

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

---

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 28 gennaio 2015

(Relatori per la maggioranza: **MIGLIORE** e **SISTO**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge in titolo, limitatamente alle parti modificate dal Senato, e rilevato che:

essa è sottoposta al parere del Comitato in quanto reca norme di delegazione legislativa al Governo;

la riforma elettorale diverrà applicabile il 1° luglio 2016 e deve essere letta in congiunzione con il progetto di riforma costituzionale attualmente all'esame del Parlamento. Ove l'*iter* di approvazione del disegno di legge di riforma costituzionale non fosse concluso alla data del 1° luglio 2016, sarebbero in vigore per la Camera e per il Senato due sistemi elettorali tra loro differenti: un sistema, come delineato dal testo unificato in esame, con premio di maggioranza per la Camera ed un sistema, come risulterebbe dal disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, a carattere proporzionale per il Senato, ferma restando, in entrambi i casi, l'applicazione delle rispettive soglie di sbarramento;

la proposta di legge è omogenea, in quanto reca una riforma della disciplina del sistema elettorale della Camera dei deputati. La proposta, premesse le innovazioni che essa stabilisce (articolo 1), innova il sistema elettorale apportando modificazioni al testo unico elettorale, n. 361 del 1957 (di seguito: TUE) ed alla legge elettorale per la circoscrizione estero, n. 459 del 2001 (articolo 2), opera pochi ulteriori correttivi di minore rilievo al medesimo TUE (articolo 3), infine delega il Governo a individuare i collegi plurinominali (articolo 4);

l'articolo 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, anticipa, con tecnica normativa inusuale, taluni contenuti degli articoli 2 e 4 della proposta di legge, talvolta riassumendoli. Questa tecnica diverge da quella consueta secondo cui i primi articoli di un testo normativo ne indicano elementi generali quali: oggetto, finalità, princìpi e/o campo di applicazione: nel caso in esame, infatti, vengono anticipate disposizioni che risultano replicate successivamente nel corpo della legge in modo più specifico;

tale tecnica normativa appare suscettibile di creare talune difficoltà in fase applicativa e interpretativa, in relazione a fattispecie che verrebbero ad essere disciplinate da più disposizioni in ipotesi di non perfetto coordinamento, nonché in caso di emendamenti o future modificazioni;

una carenza di coordinamento interno si riscontra nella disposizione concernente le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Aosta (articolo 93, secondo comma, lettera *c)*, del TUE) ove è stata inserita una disposizione sui seggi proporzionali provvisoriamente assegnati che riguarda invece la Regione Trentino-Alto Adige. Tale disposizione appare comunque applicabile dall'Ufficio centrale circo-

scrizionale di Trento, per effetto di un rinvio, ma dovrebbe comunque essere più idoneamente collocata alla fine del comma 3 dell'articolo 93-*quater*;

per poter conseguire una maggiore efficacia nel riordinamento della legislazione vigente, alcune fattispecie appaiono bisognose di essere disciplinate espressamente, anche al fine di ridurre gli spazi affidati all'interpretazione, in sede sia amministrativa sia giurisdizionale, e ciò soprattutto in una materia – quella elettorale – fisiologicamente oggetto di numerose controversie; ciò si riscontra nel seguente caso: il nuovo articolo 14 del TUE, nel testo modificato al Senato, prevede che i partiti depositino, oltre al contrassegno e al programma, altresì « il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 » (detto articolo determina i requisiti dello statuto dei partiti ai fini dell'accesso alle forme di contribuzione previste a seguito dell'abolizione del finanziamento pubblico: nel vigente quadro normativo l'obbligo per i partiti di dotarsi di uno statuto è requisito necessario esclusivamente ai predetti fini). La disposizione in esame:

non reca una disciplina espressa in ordine alla verifica della presenza nello statuto dei requisiti indicati dal sopra citato articolo 3;

non disciplina le conseguenze del mancato deposito dello statuto né – più in generale – chiarisce se lo statuto sia un requisito obbligatorio anche per la partecipazione alle elezioni;

non prevede una procedura per la sanatoria di eventuali irregolarità connesse al deposito dello statuto che possono pregiudicare la partecipazione del partito o del gruppo politico organizzato alle elezioni, come invece previsto per le irregolarità connesse al deposito del contrassegno (articolo 16 del TUE);

in generale, la proposta di legge è caratterizzata da un alto grado di coerenza e uniformità nell'uso della terminologia, anche per effetto delle numerose modifiche di coordinamento apportate al TUE; tuttavia, in qualche caso si riscontrano imprecisioni o incoerenze nelle formulazioni testuali, limitandosi, come detto, ad esaminare in seconda lettura le parti modificate dal Senato:

a) l'articolo 53 del TUE, riguardante il voto *in loco* negli ospedali minori, attualmente fissa quali sono i compiti del presidente di sezione « *nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura* »: la proposta di legge in esame (articolo 2, comma 19) sostituisce l'espressione « nella cui circoscrizione » con l'espressione « nel cui collegio plurinominale »; tale sostituzione, da un lato, appare equivoca in quanto – nel contesto – la parola « circoscrizione » ha sempre chiaramente indicato il circondario o territorio cui si estende la competenza della sezione, e certamente non la « circoscrizione elettorale » (ora equivalente a una regione), e infatti il testo modificato attribuirebbe i doveri di raccolta del voto al « *presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinominale si trova il luogo di cura* »,

dicitura decisamente equivoca se si considera che il collegio è un circondario territoriale più ampio di una sezione e che il riferimento al « collegio plurinominale » non risulterebbe applicabile ai luoghi di cura ubicati nei collegi uninominali (presenti nella Valle d'Aosta e nel Trentino-Alto Adige);

b) all'articolo 4, comma 1, della proposta di legge, le lettere *d)* ed *e)* si riferiscono alle province ma non alle città metropolitane, che in otto casi sono subentrate alle province stesse a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014;

l'articolo 14-*bis* del TUE (come novellato dall'articolo 2, comma 8, della proposta di legge in esame), prevede che le forze politiche dichiarino, fra l'altro, « il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica », e fa salve le prerogative che l'articolo 92, secondo comma, della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica: tale previsione – che di per sé parrebbe priva di portata normativa in quanto si limita a richiamare una disposizione vigente, peraltro di rango sovraordinato – tuttavia nel predetto contesto normativo può essere considerata come finalizzata ad orientare maggiormente la lettura della disposizione in senso costituzionalmente orientato; la previsione è, inoltre, già presente, negli stessi termini benché riferita sia alle liste singole sia alle coalizioni, nel TUE, essendo stata inserita dalla riforma elettorale di cui alla legge n. 270 del 2005;

la delegazione legislativa di cui all'articolo 4 reca un oggetto ben individuato, un termine stabilito in modo univoco ed agevolmente conoscibile, princìpi e criteri direttivi distinti dall'oggetto della delega e idonei a definire puntualmente i poteri dispositivi conferiti al legislatore delegato: essa dunque ottempera alle regole fissate dalla circolare del 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (punto 2) ed è in linea con la giurisprudenza del Comitato;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per le ragioni specificate in premessa, cui si rinvia, si valuti l'opportunità di disciplinare il deposito dello statuto dei partiti;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

la disposizione sui seggi proporzionali provvisoriamente assegnati – che riguarda il Trentino-Alto Adige ma è inserita all'articolo 93, secondo comma, lettera *c)*, del TUE, che concerne la Valle d'Aosta – dovrebbe essere collocata alla fine del comma 3 dell'articolo 93-*quater*;

all'articolo 2, comma 59, concernente i luoghi di cura minori, l'espressione « collegio plurinominale » dovrebbe essere sostituita dall'espressione « circoscrizione », come nel testo attualmente vigente, oppure anche « circondario », « territorio », « area di competenza » o simili;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, della proposta di legge, il riferimento alle province dovrebbe essere integrato con un richiamo alle città metropolitane.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 3 ed abbinate-*bis*-B, recante « Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati » approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica;

rilevato, in generale, che il provvedimento si iscrive nel quadro di ridisegno complessivo dell'assetto costituzionale della Repubblica italiana, che contribuisce a consolidare il ruolo internazionale, la credibilità e l'affidabilità del nostro Paese, promuovendone la percezione come *partner* stabile che sta finalmente affrontando i suoi problemi strutturali e che si pone in modo autorevole nel consesso delle democrazie mature e responsabili;

sottolineato che la nuova legge elettorale si rende necessaria non solo per uniformare le modalità di selezione dei rappresentanti del popolo alle rinnovate caratteristiche delle Assemblee legislative e dell'*iter* di formazione delle norme a seguito del bicameralismo perfetto, ma anche per colmare il vuoto che si è creato a partire dalla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 270 del 2005;

valutate le disposizioni di novella della legge sul voto degli italiani all'estero, di cui ai commi 37 e 38 dell'articolo 2;

considerato che tale novella estende, in primo luogo, la possibilità di esercitare il voto per corrispondenza, attualmente previsto per i cittadini residenti all'estero, anche a quelli che vi si trovino temporaneamente, purché assenti dall'Italia per motivi di lavoro, studio o cure mediche;

apprezzato che si tratta di una norma particolarmente attesa soprattutto dagli studenti italiani impegnati all'estero nell'ambito di programmi formativi come *Erasmus*, che da oggi potranno votare per corrispondenza previa opzione valida per un'unica consultazione, con l'auspicabile effetto di avvicinare alle istituzioni e alla politica le migliaia di giovani che ogni anno si impegnano in percorsi formativi ad alto livello;

valutato inoltre che una disciplina speciale è prevista per l'espressione del diritto di voto da parte degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, nonché per il personale diplomatico, e che tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto anche nel caso che i predetti elettori si trovino in Paesi in cui è escluso il diritto di voto per corrispondenza dei cittadini all'estero in quanto ritenuti « insicuri »;

considerato, infine, che il provvedimento interviene altresì sulla disciplina a tutela della correttezza del voto all'estero, ed in particolare sulle misure per garantire la libertà e la segretezza del voto, abolendo l'attuale sistema basato sulle intese semplificate stipulate fra l'Italia e i governi dei Paesi ove risiedono i cittadini italiani, ed introducendo in suo luogo un sistema unilaterale che prevede l'esclusione dal diritto di voto per corrispondenza dei cittadini all'estero in particolari circostanze;

tutto ciò premesso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge recanti « Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati » (C. 3-*bis* e abbinate-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

rilevato che l'articolo 2, comma 37, lettera *a)*, capoverso articolo 4-*bis*, comma 5, novella la legge n. 459 del 2001 in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, al fine di prevedere una disciplina speciale per l'esercizio del diritto di voto all'estero da parte degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze

di polizia che si trovino temporaneamente fuori del Paese nell'ambito della partecipazione dell'Italia a missioni internazionali;

preso atto che, in considerazione delle particolari situazioni locali, la richiamata disposizione prevede che le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi contenenti le schede, del recapito degli stessi agli elettori e della successiva raccolta dei plichi stessi – a cura del Ministero della difesa – saranno definite d'intesa tra il Ministero della difesa stesso e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno;

considerato, altresì, che le richiamate intese dovranno regolare l'esercizio del diritto di voto anche nel caso in cui gli elettori si trovino in quei Paesi che non assicurano la segretezza e libertà del voto e nei quali non è pertanto prevista, di regola, la possibilità per i cittadini italiani di votare per corrispondenza;

osservato che tale intervento normativo appare opportuno, non essendo attualmente prevista in via ordinaria la possibilità per i cittadini italiani che si trovino temporaneamente all'estero di votare per corrispondenza per le elezioni europee (ad eccezione di coloro che risiedono in uno dei Paesi dell'Unione europea), né per le elezioni politiche;

considerato che, in assenza di una normativa specifica in materia, nel corso degli ultimi anni soltanto l'emanazione di specifiche disposizioni con decreti d'urgenza ha consentito il voto per corrispondenza da parte di alcune categorie di cittadini italiani residenti temporaneamente all'estero per ragioni di servizio: si tratta tuttavia di misure *ad hoc*, adottate nell'imminenza delle consultazioni elettorali (politiche, europee o *referendum*) e applicabili esclusivamente alle medesime elezioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di garantire il diritto di voto ai militari che tra il primo turno di votazione e l'eventuale ballottaggio siano rientrati in Italia o si trovino in una località diversa da quella nella quale hanno esercitato il diritto di voto al primo turno.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3-*bis* e abbinate-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli effetti finanziari derivanti dall'estensione del voto per corrispondenza ad ulteriori categorie di cittadini temporaneamente all'estero e ai militari in missione graveranno sul Fondo per le elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per i referendum;

il Fondo è dotato di uno stanziamento pari a 320 milioni di euro nel 2015 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2016 e presenta, pertanto, la necessaria capienza;

il Fondo è ripartito annualmente sulla base di apposito decreto interministeriale tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate dalle consultazioni elettorali, tra le quali è compreso anche il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00

17PDL0030470